

dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa dalla prima, e dell'autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale. In assenza di una decisione congiunta, le informazioni dovrebbero comprendere anche le decisioni che stabiliscono il MREL adottate dall'autorità di risoluzione della filiazione in conformità, se del caso, della decisione che può essere adottata dall'ABE a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

- (5) Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e rafforzare il monitoraggio da parte dell'ABE, è opportuno allineare i periodi di segnalazione e le date di trasmissione all'ABE, da parte delle autorità di risoluzione, delle informazioni richieste nell'ambito delle segnalazioni integrali e semplificate.
- (6) Per migliorare la qualità dei dati e assicurare la comparabilità, le voci indicate nei modelli di segnalazione dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, indicare tutti i fenomeni aziendali pertinenti per la segnalazione uniforme delle decisioni relative al MREL e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per la segnalazione. Per lo stesso motivo è opportuno che il formato per lo scambio dei dati sia stabilito nel sistema dell'ABE per le segnalazioni (EUCLID).
- (7) Per garantire la qualità, la coerenza e l'accuratezza dei dati oggetto di segnalazione, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida.
- (8) Data la portata delle necessarie modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/308, è opportuno, per motivi di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, abrogare tale regolamento di esecuzione e sostituirlo con un nuovo regolamento di esecuzione.
- (9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Informazioni da trasmettere all'ABE

Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento relative alla determinazione del MREL conformemente agli articoli da 45 a 45 *nonies* e all'articolo 45 *quaterdecies* della direttiva 2014/59/UE.

#### Articolo 2

##### Obbligo di segnalazione semplificata per gli enti soggetti a deroga e per gli enti il cui importo di ricapitalizzazione è pari a zero

1. Per gli enti ai quali, a norma dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 3, dell'articolo 45 *septies*, paragrafo 4, o dell'articolo 45 *octies* della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione rinunciano ad applicare il MREL, queste ultime trasmettono all'ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0100 e nella colonna 0270 dell'allegato I del presente regolamento.

2. Per gli enti per i quali l'importo di ricapitalizzazione fissato a norma dell'articolo 45 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è pari a zero e per i quali non sono effettuati adeguamenti dell'importo per l'assorbimento delle perdite a norma del medesimo paragrafo, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE soltanto le informazioni specificate nelle colonne da 0010 a 0080 e nella colonna 0270 dell'allegato I del presente regolamento.

(\*) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

